



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi.....Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 07/12/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorso deriva da una complessa vicenda che giova qui richiamare nei suoi aspetti salienti.

Nel 1968 il ricorrente aveva acceso un conto corrente presso un intermediario, poi confluito — attraverso varie acquisizioni societarie — nella banca resistente. Nel 1978 il conto veniva intestato al coniuge del ricorrente, divenendo così quest'ultimo garante del primo.

Nel 1983 l'intermediario invitava il ricorrente ed il coniuge intestatario del conto ad estinguere il relativo rapporto. Nel luglio del medesimo anno, a fronte di un debito di 219 milioni di lire, il ricorrente versava 213 milioni di lire, mentre l'importo residuo di sei milioni gli sarebbe stato rimesso dall'intermediario. Su tale importo l'intermediario avrebbe applicato — secondo quanto riferito dal ricorrente — interessi anatocistici facendo salire l'esposizione debitoria a 109 milioni di lire. Da qui l'avvio da parte dello stesso intermediario di una serie di azioni intese a pignorare ed ipotecare tutti i beni del ricorrente.

Con reclamo del 7 maggio 2010 il ricorrente ha chiesto all'intermediario il rendiconto relativo al conto corrente sopra menzionato al fine di effettuare l'offerta reale ex art. 1209 c.c. e "liberare" i propri beni nel frattempo sottoposti a pegno e ad ipoteca. In tale reclamo



si afferma, altresì, che da perizia condotta da un consulente della Procura della Repubblica il credito vantato dall'intermediario nei confronti del ricorrente sarebbe di circa 200 milioni di lire e che l'intermediario medesimo avrebbe "illegittimamente capitalizzato interessi ultralegali" in violazione dell'art. 1283 c.c.

Con nota del 17 maggio 2010 l'intermediario ha replicato di aver iniziato la propria operatività dal 1° novembre 2008, in seguito all'acquisizione di un ramo d'azienda, e che, da verifiche condotte, i rapporti in contestazione non risultano essere oggetto del predetto conferimento.

Le questioni sollevate in sede di reclamo sono state sostanzialmente reiterate nel ricorso pervenuto all'Arbitro Bancario Finanziario il 1° luglio 2010, nel quale si chiede: l'acquisizione del rendiconto ex art. 1713 c.c.; l'indicazione dell'importo "esatto" dell'esposizione debitoria; la restituzione dell'importo trattenuto dall'intermediario, così come calcolato dal menzionato consulente tecnico d'ufficio.

In questa sede, il ricorrente ha prodotto copia del reclamo, della lettera di riscontro dell'intermediario, nonché della consulenza tecnica d'ufficio disposta dalla Procura della Repubblica.

L'intermediario ha precisato nelle proprie controdeduzioni che, come emerge dalla copiosa memoria allegata, il ricorrente ha intentato numerosi giudizi sia in sede civile sia in sede penale per sottrarsi all'attività di recupero ed opporsi alle richieste di pagamento dell'intermediario. Si ricorda, in particolare, una sentenza del 14 settembre 2009 con cui la Corte di Appello di Lecce aveva respinto l'impugnazione della sentenza di primo grado del locale Tribunale promossa dal ricorrente. In primo grado i giudici avevano ritenuto legittimo il comportamento dell'intermediario, il quale si era avvalso di una fideiussione rilasciata dallo stesso ricorrente e — a detta di quest'ultimo — successivamente revocata. Si fa altresì riferimento ad una causa, tuttora pendente, relativa ad una richiesta di risarcimento dei danni promossa dal ricorrente dinanzi al Tribunale di Lecce il 14 novembre 2003.

L'intermediario ha quindi eccepito l'irricevibilità del ricorso ai sensi della sezione I, paragrafo 4, delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari".

Con nota del 19 novembre 2010 l'intermediario ha poi reso noto che il conto in contestazione è stato chiuso l'11 febbraio 1999 "con successivo passaggio a sofferenza" attestato dalla copia di un'interrogazione anagrafica attestata dal proprio sistema informatico.

DIRITTO

Ai fini della decisione, è opportuno sottolineare come il ricorso sia rivolto, fra l'altro, ad ottenere il rendiconto ai sensi dell'art. 1713 c.c., il cui obbligo a carico del mandatario sorge non appena si è completata l'esecuzione dell'incarico. È incontrovertibile, peraltro, che il conto corrente cui si riferiscono le contestazioni è stato chiuso già nel 1999 e che è decorso, perciò, il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.

Al riguardo, il Collegio non può che attenersi a quanto stabilito nella nota 3 del paragrafo 4 delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", secondo la quale "resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale". Posto che la disposizione appena richiamata comporta, a ben vedere, una sostanziale omologazione della prescrizione all'incompetenza temporale dell'Arbitro sulle "controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

2007”, pure prevista nella sezione I, paragrafo 4, nota 4, delle disposizioni attuative, ne discende che la questione di prescrizione, al pari di quella della competenza temporale, impedisce a questo Collegio di decidere il merito della controversia, specie laddove — come è accaduto nella vicenda *de qua* — l’intermediario non si sia avvalso in via di eccezione del fatto estintivo dell’altrui diritto per conseguire il rigetto della domanda.

Il rilievo di improponibilità della controversia siccome relativa ad un diritto prescritto assume carattere assorbente rispetto alle ulteriori concorrenti circostanze ostative dell’accesso alla cognizione di merito del presente affare, derivanti dal combinato disposto dell’art. 2, comma 6, della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, a mente del quale “non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge” e del paragrafo 4 della sezione I delle succitate disposizioni attuative, in base al quale “non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria”.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI